



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 10958

ORDINANZA N. 40

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n°4 del 16.04.1973, inerente la regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.54, comma 1, lett. "d" del D.P.R. 24.07.77 n.616, con il quale, tra l'altro, viene attribuita ai Comuni la funzione amministrativa relativa alla "fissazione, sulla base dei criteri della Regione, degli orari di apertura e di chiusura dei negozi";

VISTO l'art.36, comma 3 della legge 08.06.90 n.142, il quale conferisce al Sindaco la competenza di coordinare, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici ecc.;

VISTO l'art. 11 del Decreto legislativo 31.03.98 n.114;

VISTI gli artt. 12 - 13 - 14 della L.R. 22.12.99 n.28;

RITENUTO di dover riformulare l'Ordinanza Sindacale n°4 del 16.04.1973 secondo la normativa vigente;

ACQUISITO il parere di cui all'art.12, comma 1 della citata L.R. 28/99;

VISTO l'OREL 15.03.63 n°16 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. **Di revocare** l'Ordinanza Sindacale n°4 del 16.04.1973 e le successive modifiche ed integrazioni.
2. **Art. 1)** In tutto il territorio del Comune di Mineo l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private e pubbliche è disciplinata secondo gli articoli seguenti:
3. **Art. 2)** Gli esercizi di vendita al dettaglio osserveranno la chiusura totale e obbligatoria nei giorni domenicali e festivi come segue:
 - a. Tutte le domeniche
 - b. 1° gennaio
 - c. Lunedì dell'Angelo
 - d. 25 aprile (anniversario della Liberazione)
 - e. 2 giugno (Anniversario della Repubblica)
 - f. 1° maggio (festa del Lavoro)
 - g. 15 agosto (ferragosto)
 - h. 2 novembre (commemorazione dei defunti)
 - i. 8 dicembre (Immacolata Concezione)

La giornata festiva del 2 novembre è considerata compensativa e sostitutiva della giornata dell'1° novembre, per motivi di carattere tradizionale.



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

4. **Art. 3)** Gli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato appartenenti ai settori **“non alimentare” dei gruppi II° e III°**, salvo il rispetto della chiusura obbligatoria e totale nei giorni domenicali e festivi elencati al precedente articolo, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, determinando liberamente l’orario di apertura e di chiusura tra le ore 7.00 e le ore 22.00 o le ore 23.00 nel periodo di vigenza dell’ora legale non superando il limite massimo delle dodici ore giornaliere; mentre il settore **“alimentare”** potrà articolare diversamente la fascia oraria di apertura al pubblico del proprio esercizio; sulla base dell’esigenza della propria utenza e comunque fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere, con chiusura dell’esercizio sino alle ore 22.00 o alle ore 23.00 nel periodo di vigenza dell’ora legale.
5. **Art. 4)** L’esercente, dopo aver determinato l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, è tenuto a renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
6. **Art. 5)** Salvo quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica, gli esercizi commerciali devono rispettare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata così articolata:
 - a) **mercoledì pomeriggio:** gli esercizi del settore alimentare (ivi comprese le rivendite di gas liquido in bombole);
 - b) **lunedì mattina:** gli esercizi del settore non alimentare, gruppo II°, al quale appartengono i prodotti dell’**abbigliamento** (ovvero di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), **calzature**;
 - c) **lunedì mattina o sabato pomeriggio:** gli esercizi del settore non alimentare, gruppo III° (prodotti vari di diversa tipologia merceologica, non compresi nel II° raggruppamento), potranno scegliere una delle due mezze giornate, con l’obbligo di renderla nota al pubblico unitamente all’orario di apertura e chiusura;
7. **Art. 6)** Gli esercenti possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio, ivi compresi i giorni 25 e 26 dicembre ed escluso il 1° gennaio; possono, altresì, essere derogati fino a un massimo di ulteriori 8 domeniche o festività nel corso dell’anno che saranno individuate di anno in anno, con ordinanza sindacale, secondo il verificarsi delle ricorrenze;
8. **Art. 7)** Nel caso di più di due festività consecutive il settore alimentare osserverà l’apertura antimeridiana nel primo dei giorni festivi, purché questo non coincida con la domenica, nel qual caso si sposterà al successivo giorno festivo e salvo che esso non cada nel giorno di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1° maggio, Capodanno e Ferragosto, nei quali verrà osservata la chiusura totale;
9. **Art. 8)** La chiusura infrasettimanale è facoltativa nei seguenti periodi:
 - a) dal 15 dicembre al 6 gennaio;
 - b) nella settimana precedente la festa di Pasqua;
 - c) nelle due settimane in cui ricade la festa **“esterna”** patronale di S. Agrippina (ultime due domeniche di agosto);
 - d) nella settimana che precede la ricorrenza di Tutti i Santi;
 - e) Nei superiori periodi è consentito, altresì, protrarre di un’ora la chiusura serale.



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

10. **Art. 9)** All'attività di panificazione si applicano, per effetto della L. 03.08.1999 n.265, che ha abrogato la L. 611/66, gli articoli 11, quarto comma, 12 e 13 del decreto legislativo 114/98, recepiti dagli articoli 12 – 13 e 14 della L.R. 22.12.99 n.28-
11. **Art.10)** Le attività miste soggette ad autorizzazioni amministrative devono osservare l'orario ed il giorno di chiusura infrasettimanale previsti per l'attività esercitata in forma prevalente;
12. **Art.11)** Le attività miste soggette contemporaneamente ad autorizzazione amministrativa e a licenza di pubblica sicurezza o licenza di vendita di generi di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura degli esercizi di vendita degli articoli soggetti ad autorizzazione amministrativa devono sospendere la vendita di tali articoli.
13. **Art.12)** Fermi restando la chiusura domenicale e festiva e l'orario di apertura e di chiusura per la vendita diretta al pubblico, alle latterie, ai panifici, ai rivenditori di gas in bombole per cucina è consentita la consegna del latte, del pane e delle bombole di gas a domicilio al di fuori dell'orario prefissato.
14. **Art.13)** Nel caso di fiere o mercati, disciplinati dalla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, che si dovessero svolgere nei giorni festivi, anche gli operatori al dettaglio esercenti su aree private potranno tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.
15. **Art.14)** Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano alle seguenti tipologie di attività qualora esse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente: rivendita di generi di monopolio; rivendita di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori piante ed articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; stazione di servizio autostradale e sale cinematografiche; esercizi che effettuano esclusivamente vendita attraverso apparecchi automatici.
16. **Art.15)** Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2.582,28-
17. **Art.16)** Per quanto non previsto nella presente ordinanza, si applica quanto disposto dalla L.R. n.28/99.

Dalla Residenza Municipale li 19/09/2002

IL SINDACO

Dr. G. Mirata